

REGOLAMENTO (CEE) N. 1989/88 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 1988
che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88 ⁽²⁾;

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1604/88 ⁽⁶⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei semi oleosi sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1898/88 ⁽⁹⁾;

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la campagna 1988/1989 che inizia il 1° luglio 1988; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti assegnatili dal trattato, è indotta ad adottare le misure indispensabili a garantire il funzionamento inin-

terrotto della politica agraria comune nel settore semi oleosi e in particolare l'erogazione, senza soluzione di continuità, dell'aiuto in parola;

considerando che, per determinare l'ammontare dell'aiuto, è opportuno effettuare il calcolo tenendo conto, tra l'altro, delle ultime proposte di prezzi e misure connesse presentate dalla Commissione al Consiglio;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1505/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/71 ⁽¹⁰⁾ sono fissati in allegato per il colza e il ravizzone.
2. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.
3. Il titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del primo mese successivo.
4. Tuttavia, l'importo della restituzione all'esportazione per i semi di colza e di ravizzone sarà confermato o sostituito a decorrere dal 6 luglio 1988 in modo da tener conto, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti, nonché dei prezzi e delle misure connesse per la campagna di commercializzazione 1988/1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

⁽⁹⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 77.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.